

**Legge federale
concernente l'utilizzazione dell'imposta
sugli oli minerali a destinazione vincolata
(LUMin)**

Modifica del 18 marzo 2011

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 settembre 2010¹,
decreta:*

I

La legge federale del 22 marzo 1985² concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata è modificata come segue:

Titolo

Legge federale
concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione
vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali
(LUMin)

Titolo prima dell'art. 1

Titolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 **Oggetto**

La presente legge disciplina l'utilizzazione del prodotto netto:

- a. dell'imposta di consumo riscossa dalla Confederazione sui carburanti (imposta sugli oli minerali) nei settori del traffico stradale e del traffico aereo;
- b. della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali nel settore del traffico stradale.

¹ FF 2010 5733
² RS 725.116.2

Art. 2 Rapporto

Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale, insieme al preventivo e al consuntivo, un rapporto relativo all'utilizzazione del prodotto dell'imposta sugli oli minerali assegnato al traffico stradale e al traffico aereo.

Titolo prima dell'art. 3

Titolo 2: Traffico stradale

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 3, frase introduttiva

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 4 cpv. 1 e 5

¹ Nell'ambito del preventivo, l'Assemblea federale ripartisce tra i singoli settori di compiti il prodotto dell'imposta sugli oli minerali assegnato al traffico stradale.

⁵ La quota per i contributi non direttamente vincolati alle opere è stabilita ogni volta per quattro anni; ammonta almeno al 10 per cento del prodotto dell'imposta sugli oli minerali assegnato al traffico stradale.

Art. 5

Abrogato

Art. 6 Concessione dei contributi

¹ I contributi sono concessi nei limiti dei mezzi disponibili.

² Non sono concessi contributi inferiori a 30 000 franchi; sono eccettuati le quote versate dalla Confederazione a titolo di partecipazione alle spese di completamento della rete delle strade nazionali e i contributi per provvedimenti di protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio.

Titolo prima dell'art. 7

Capitolo 2: Finanziamento delle strade nazionali

Titolo prima dell'art. 12

Capitolo 3: Contributi alle spese delle strade principali

Titolo prima dell'art. 17a

**Capitolo 4:
Contributi alle infrastrutture dei trasporti nelle città
e negli agglomerati**

Titolo prima dell'art. 37a

**Titolo 3: Traffico aereo
Capitolo 1: Disposizioni generali**

Art. 37a Ripartizione dei mezzi

¹ Previa deduzione delle sue spese per la collaborazione all'esecuzione della presente legge, la Confederazione impiega il prodotto dell'imposta sugli oli minerali assegnato al traffico aereo conformemente all'articolo 86 capoverso 3^{bis} della Costituzione federale, applicando la seguente chiave di ripartizione:

- a. un quarto per contributi a provvedimenti di protezione dell'ambiente resi necessari dal traffico aereo;
- b. un quarto per contributi a provvedimenti di sicurezza volti a prevenire atti illeciti compiuti contro il traffico aereo, segnatamente attacchi terroristici e dirottamenti aerei, purché l'adozione di tali provvedimenti non spetti alle autorità pubbliche;
- c. la metà per contributi a provvedimenti volti a promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo.

² Il Consiglio federale definisce:

- a. il periodo durante il quale la media dei contributi destinati ai diversi settori di compiti deve corrispondere alla chiave di ripartizione;
- b. le condizioni alle quali si può derogare temporaneamente alla chiave di ripartizione.

³ L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ripartisce i contributi all'interno dei settori di compiti. Definisce previamente le priorità e consulta le cerchie interessate.

Art. 37b Concessione dei contributi

¹ Non sussiste alcun diritto alla concessione di contributi.

² I contributi sono concessi nei limiti dei mezzi disponibili.

³ Il Consiglio federale definisce i criteri per la concessione dei contributi e disciplina la procedura.

Art. 37c Importo dei contributi

¹ Il Consiglio federale definisce per ogni categoria di provvedimenti di cui agli articoli 37d, 37e e 37f lettere b–d la quota massima assunta dalla Confederazione dei costi di un provvedimento che beneficia di un sostegno. Detta quota corrisponde al massimo all'80 per cento.

² Il Consiglio federale fissa i criteri di calcolo dei contributi, segnatamente definisce i costi computabili e i criteri in base ai quali l'UFAC determina l'importo nel singolo caso.

Capitolo 2: Contributi

Art. 37d Protezione dell'ambiente

Al fine di limitare gli effetti del traffico aereo sull'ambiente, la Confederazione può concedere contributi per i provvedimenti seguenti, sempre che il loro finanziamento non sia garantito da altre fonti:

- a. provvedimenti volti a proteggere la popolazione dagli effetti del rumore causato dal traffico aereo;
- b. provvedimenti volti a proteggere la popolazione dagli effetti delle emissioni di sostanze nocive dell'infrastruttura del traffico aereo e degli aeromobili;
- c. provvedimenti di adattamento degli aeromobili al fine di proteggere la popolazione dalle immissioni foniche e di sostanze nocive;
- d. lavori di ricerca relativi agli effetti del traffico aereo sull'ambiente;
- e. osservazione e rilevazione degli effetti del traffico aereo sull'ambiente;
- f. sviluppo di procedure di volo rispettose dell'ambiente, nonché formazione e perfezionamento ai fini della loro applicazione;
- g. provvedimenti di compensazione ecologica negli aerodromi.

Art. 37e Prevenzione di atti illeciti

Al fine di prevenire atti illeciti compiuti contro il traffico aereo, la Confederazione può concedere contributi per i provvedimenti seguenti:

- a. controllo e sorveglianza dei passeggeri, dei bagagli a mano, dei bagagli registrati e degli aeromobili;
- b. provvedimenti volti a proteggere le infrastrutture e gli aeromobili da influssi fisici o elettronici;
- c. formazione del personale di sicurezza negli aerodromi;
- d. ricerca, sviluppo e garanzia della qualità.

Art. 37f Sicurezza tecnica

Al fine di promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo, la Confederazione può concedere contributi per:

- a. il finanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi svizzeri provvisti di servizi della sicurezza aerea;
- b. programmi di prevenzione degli incidenti nel traffico aereo nonché progetti di ricerca e di sviluppo;
- c. provvedimenti di costruzione;
- d. lo sviluppo di sistemi tecnici;
- e. la formazione e il perfezionamento.

Titolo prima dell'art. 38

Titolo 4: Disposizioni finali

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 18 marzo 2011

Il presidente: Jean-René Germanier
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum
Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 29 marzo 2011³

Termine di referendum: 7 luglio 2011

